



SEGRETERIA DI STATO  
AFFARI ESTERI

**RELAZIONE PER L'ADESIONE AL PROTOCOLLO ADDIZIONALE ALLA CONVENZIONE  
DELLE NAZIONI UNITE CONTRO LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA TRANSNAZIONALE  
CONTRO LA FABBRICAZIONE E IL TRAFFICO ILLECITO DI ARMI DA FUOCO, DI LORO  
PARTI, ELEMENTI E MUNIZIONI, FATTO A NEW YORK IL 31 MAGGIO 2001**

Eccellentissimi Capitani Reggenti,

Onorevoli Membri del Consiglio Grande e Generale,

ho il piacere di presentare Loro per l'adesione il **Protocollo addizionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale contro la fabbricazione e il traffico illecito di armi da fuoco, di loro parti, elementi e munizioni**, fatto a New York il 31 maggio 2001.

La Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, adottata a Palermo il 15 dicembre 2000 (cd. Convenzione di Palermo), rappresenta la cornice giuridica più ampia e lo strumento più attuale e importante per la cooperazione di polizia nel contrasto al crimine organizzato; la Convenzione è entrata in vigore il 29 settembre 2003 ed attualmente ne sono parte 192 Stati.

La Convenzione è stata successivamente integrata con tre importanti Protocolli: Protocollo addizionale per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini, Protocollo addizionale per combattere il traffico di migranti via terra, via mare e via aria e Protocollo addizionale per prevenire, reprimere e punire la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti, elementi e munizioni. La Repubblica di San Marino con proprio Decreto Consiliare 22 giugno 2010 n.107 ha disposto la ratifica della Convenzione e dei suoi due primi Protocolli.

Il Protocollo che si propone oggi per la ratifica è stato aperto alla firma il 2 luglio 2001 ed è entrato in vigore il 3 luglio 2005. Ad oggi, è stato firmato da 52 Stati e ratificato da 123: tra questi, l'Unione Europea in quanto tale e quasi tutti i suoi Stati membri, oltre a Svizzera e Liechtenstein.

Il Protocollo si è reso necessario per migliorare lo scambio di informazioni tra Stati membri, in particolare attraverso un miglior utilizzo dei canali di comunicazione esistenti, al fine di



**SEGRETERIA DI STATO  
AFFARI ESTERI**

agevolare la tracciabilità delle armi da fuoco e di combattere efficacemente il traffico illecito di armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e munizioni.

Il Protocollo si compone di un Preambolo e di 21 articoli, incluse le clausole finali. Esso integra la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale e va interpretato unitamente alla Convenzione (Articolo 1).

Esso è finalizzato a sradicare la fabbricazione e il traffico illecito di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, eseguendo marcatura e registrazione di queste ultime, garantendo controlli sicuri di esportazioni, importazioni e transiti, inasprendo le disposizioni penali, consentendo la confisca delle armi da fuoco che circolano illegalmente e promuovendo la cooperazione tra gli Stati firmatari a livello bilaterale, regionale e internazionale (Articolo 2).

Il Protocollo ha per oggetto le armi da fuoco e le sue parti ed elementi e munizioni. Sono invece escluse dall'ambito di applicazione del Protocollo le armi da fuoco antiche e le loro riproduzioni, che, in ogni caso, non includono le armi da fuoco fabbricate dopo il 1899. Inoltre viene esplicitata la definizione di fabbricazione illecita, traffico illecito e tracciamento del percorso delle armi (Articolo 3)

L'ambito di applicazione del presente Protocollo riguarda la prevenzione della fabbricazione e del traffico illecito delle armi e le inchieste e azioni giudiziarie, relative ai reati determinati in conformità all'articolo 5 del Protocollo. Il Protocollo sulle armi da fuoco non è applicabile invece alle transazioni fra Stati o ai trasferimenti di Stato nei casi in cui tale applicazione dovesse pregiudicare il diritto di uno Stato parte di adottare, nell'interesse della sicurezza nazionale, misure conformi allo Statuto delle Nazioni Unite. Le indagini e i perseguimenti di reati rientrano nel campo di applicazione del Protocollo soltanto se hanno portata transnazionale e vedono coinvolto un gruppo criminale organizzato (Articolo 4).

Ogni Stato parte al Protocollo dovrà adottare misure legislative e di altro tipo necessarie per conferire il carattere di reato alla condotta intenzionale di fabbricazione illecita, di traffico illecito e di contraffazione di armi e all'organizzare, dirigere, aiutare, facilitare, incoraggiare, favorire per mezzo di aiuti o consigli la commissione di un reato determinato ai sensi del Protocollo (Articolo 5).

Ogni Stato Parte al Protocollo dovrà anche adottare, per quanto possibile nell'ambito dei rispettivi ordinamenti giuridici nazionali, le misure necessarie per la confisca e distruzione di armi da fuoco, delle loro parti, elementi e munizioni, che sono state oggetto di una



**SEGRETERIA DI STATO  
AFFARI ESTERI**

fabbricazione o di un traffico illecito ed impedire che queste cadano in mano a persone non autorizzate (Articolo 6).

Dall'articolo 7 all'articolo 13 vengono elencate una serie di misure preventive obbligatorie che gli Stati parte devono mettere in atto al fine di effettuare un efficace individuazione e monitoraggio delle armi da fuoco: ogni Stato parte è tenuto a registrare le armi da fuoco e a conservare per almeno dieci anni le informazioni relative alle armi da fuoco, alle loro parti, elementi e munizioni oggetto di un traffico illecito. Le informazioni in oggetto riguardano i marchi appropriati richiesti in forza dell'Articolo 8 del Protocollo e le date di rilascio e di scadenza delle licenze o autorizzazioni richieste, il paese di esportazione, il paese d'importazione, i paesi di transito, il destinatario finale nonché la descrizione e la quantità degli articoli (Articolo 7).

L'Articolo 8 contiene le disposizioni per l'identificazione e per seguire le tracce di ciascuna arma da fuoco (marcatura): ogni Stato parte è tenuto a esigere, al momento della fabbricazione di ciascuna arma da fuoco, un'unica marcatura indicante nome del fabbricante, luogo di fabbricazione e numero di serie. Nel caso di arma da fuoco importata, si esige una marcatura semplice che permetta alle autorità competenti del Paese di seguire le tracce dell'arma da fuoco. Le precedenti condizioni non si applicano alle importazioni temporanee di armi da fuoco per fini leciti e verificabili.

L'Articolo 9 precisa i termini nei quali gli Stati parte dovranno, secondo la propria legislazione interna, prendere provvedimenti necessari nel caso in cui non considerino come arma da fuoco un'arma da fuoco neutralizzata, al fine di impedire un'illecita riattivazione delle armi da fuoco neutralizzate, in conformità ai principi generali di neutralizzazione.

Gli Articoli 10 e 11 prevedono che gli Stati parte creino o mantengano un sistema efficace di licenze o di autorizzazioni per l'esportazione, l'importazione e il transito di armi da fuoco, di loro parti, componenti e munizioni.

Gli Stati Parte devono inoltre procedere a verifiche approfondite prima di rilasciare una licenza o un'autorizzazione, definendo le informazioni essenziali, le dichiarazioni di consenso al transito e verificando l'autenticità dei documenti. Possono essere adottate procedure semplificate per l'importazione e l'esportazione temporanea e per il transito di armi da fuoco, di loro parti, elementi e munizioni, per fini legali come la caccia, il tiro sportivo, la perizia, l'esposizione o la riparazione. Inoltre gli Stati parte hanno il dovere di prendere le misure



**SEGRETERIA DI STATO  
AFFARI ESTERI**

fisiche di sicurezza e di prevenzione che permettano di evitare per quanto possibile il furto, lo smarrimento o il dirottamento di armi da fuoco, di loro parti, componenti e munizioni.

Uno dei principali scopi del Protocollo sulle armi da fuoco è quello di favorire lo scambio di informazioni tra gli Stati (Articolo 12). Esso stabilisce le informazioni che si dovranno scambiare e definisce le modalità dello scambio; inoltre invita gli Stati parte a istituire gli organi necessari e a renderli noti a livello internazionale al fine di una maggiore cooperazione (Articolo 13).

Al fine di migliorare la capacità di prevenzione, lotta e sradicamento della fabbricazione e del traffico illeciti di armi da fuoco, di loro parti, elementi e munizioni, gli Stati parte possono ottenere, su richiesta, la formazione e l'assistenza tecnica da parte delle organizzazioni internazionali competenti (Articolo 14). L'articolo 15 prevede che gli Stati parte istituiscano un sistema di regolamentazione per coloro che praticano l'intermediazione e fissa le misure di tale sistema, incoraggiando gli Stati a fornire e conservare le informazioni relative agli agenti venditori ed all'intermediazione.

Le disposizioni finali del Protocollo, dall'articolo 16 all'articolo 21 riguardano la risoluzione delle controversie tra gli Stati parte, la possibilità di presentare emendamenti, le modalità per l'accesso al Protocollo e la sua entrata in vigore, che avverrà per gli Stati parte 90 giorni dopo il deposito dello strumento di ratifica o adesione. La possibilità di esprimere riserve all'atto del deposito dello strumento di ratifica o adesione, la possibilità di presentare denuncia ed il depositario del Trattato, che è il Segretariato delle Nazioni Unite.

L'adesione del Protocollo da parte della Repubblica di San Marino è stata auspicata più volte dall'Italia per consentire la piena conformità della normativa sammarinese con quella del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 258/2012, che attua l'art. 10 del Protocollo, la cui approvazione, ad avviso dell'Autorità italiana, ha infatti fatto decadere l'intesa tecnica con San Marino.

L'Ordinamento sammarinese si è recentemente dotato di una disciplina molto analitica e tassativa; la Legge 10 agosto 2012 n.122 "Testo unico in materia di armi ed esplosivi" può considerarsi una normativa ampia, rigorosa, moderna e in linea con i principali orientamenti di settore in campo internazionale. La disciplina non manca di essere costantemente aggiornata e integrata con opportuna decretazione delegata e d'urgenza (Decreto-Legge 20 giugno 2013 n.65, Decreto Delegato 26 agosto 2016 n.120, Decreto Delegato 17 luglio 2018



**SEGRETERIA DI STATO  
AFFARI ESTERI**

n.86, Decreto Delegato 23 maggio 2019 n.85), sintomo di un'attenzione e sensibilità particolare e costante sul tema da parte del Legislatore.

Per poterci uniformare ai disposti del Terzo Protocollo, dovremo tuttavia dotarci di alcuni strumenti che ancora non sono presenti nell'Ordinamento sammarinese, e in particolare:

- manca, nell'Ordinamento sammarinese la distinzione tra armi antiche e moderne;
- nell'Ordinamento sammarinese - a differenza di quanto previsto nella Convenzione - alcune parti di munizioni (bossoli, inneschi, palle o pallottole o proiettili) non sono soggette ad autorizzazione a parte dell'Autorità competente;
- nel Codice Penale sammarinese, laddove è punita la condotta di "Detenzione, traffico o vendita illecita di armi" (art. 252 ter), manca la previsione della specifica fattispecie che identifichi come reato l'azione di contraffazione o illecita obliterazione, rimozione o alterazione dei numeri di matricola o dei segni distintivi che devono necessariamente essere apposti sulle armi.

Tra gli impegni da onorare, in caso di adesione al Terzo Protocollo di Palermo, vi sarà quello di conformarsi pienamente rispetto al sistema unico di marcatura delle armi e alla certificazione relativa alla neutralizzazione delle armi da fuoco, così come previsto dalla Convenzione. Più in generale occorrerà uniformarsi ai criteri generali già adottati dagli Stati Parte in materia di sicurezza e prevenzione previsti per i momenti della importazione, esportazione e transito delle armi, dello scambio delle informazioni, della cooperazione, della formazione e dell'assistenza tecnica.

Il Terzo Protocollo di Palermo (art. 13 comma 2) prevede inoltre la designazione di un organismo nazionale o punto unico di contatto incaricato di provvedere al collegamento con altri Stati Parte per le questioni relative alla cooperazione, alla collaborazione e allo scambio delle informazioni.

Eccellentissimi Capitani Reggenti,

Onorevoli Membri del Consiglio Grande e Generale,

ho l'onore di richieder Loro l'adesione al Protocollo addizionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale contro la fabbricazione e il traffico illecito di armi da fuoco, di loro parti, elementi e munizioni, fatto a New York il 31



**SEGRETERIA DI STATO  
AFFARI ESTERI**

maggio 2001, di cui il Congresso di Stato ha autorizzato l'avvio dell'iter per addivenire all'adesione dello stesso con Delibera n. 3 del 6 dicembre 2021 e la competente Commissione Consigliare ne ha preso atto nella seduta del 21 dicembre 2021.